

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 95/33/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Al contribuente veniva notificato avviso di accertamento relativo ad IVA, IRPEF ed IRAP anno 2003 sulla supposta omessa colpevole presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'atto impositivo veniva impugnato per illegittimità ed infondatezza della pretesa, nonché per dedurre che l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi dovesse essere fatta risalire al comportamento colpevole del professionista incaricato della tenuta della contabilità, poi deceduto tragicamente.

Il primo giudice si limitava a riformare la pretesa tributaria senza nulla disporre circa le conseguenze sanzionatorie della pretesa stessa.

Con l'atto di appello il contribuente deduce che la mancata presentazione della dichiarazione non è riconducibile alla responsabilità del contribuente, ma è imputabile al comportamento di altro soggetto, il consulente fiscale, per cui l'irrogazione delle sanzioni è in contrasto con il sistema sanzionatorio, che all'art. 5 del DLGS 472/1997 condiziona l'applicazione della sanzione alla colpevolezza del contribuente. Chiede pertanto, in riforma parziale della sentenza impugnata, l'annullamento delle sanzioni connesse all'accertamento tributario.

L'Ufficio costituendosi in giudizio chiede la conferma delle sanzioni applicate, sia perché il contribuente non ha risposto per tempo al questionario, sia perché non è stata provata l'assenza di colpa, in quanto il contribuente doveva farsi parte diligente a richiedere al professionista incaricato la ricevuta della avvenuta presentazione della dichiarazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto.

L'art. 5 del d.lgs 472/1997 prevede che le sanzioni amministrative si applicano al responsabile delle azioni e delle omissioni, purché siano coscienti e volontarie, siano esse dolose o colpose. Quindi è indispensabile dimostrare, per l'applicazione della sanzione, che il comportamento del soggetto sia cosciente e volontario e che sia anche colpevole. Basta quindi l'accertamento di un comportamento, anche non doloso, ma solo negligente per giustificare l'applicazione della sanzione.

Nel nostro caso il contribuente si è trovato di fronte inaspettatamente all'accertamento dell'Ufficio che contesta la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, pensando che ogni formalità fiscale fosse stata regolarmente soddisfatta dal consulente. L'accertamento è stato invece determinato dal comportamento del commercialista incaricato, a cui si deve far risalire la responsabilità del mancato adempimento degli obblighi tributari, il quale ha sofferto di una grave malattia che lo ha portato al suicidio. Per tali considerazioni il contribuente va esente dall'applicazione delle sanzioni in quanto risulta dimostrata la sua perfetta buona fede, né è possibile far risalire a lui un comportamento colposo, in quanto appena venuto a conoscenza del fatto, si è dimostrato disponibile a ricostruire il reddito d'impresa, presentando copia di tutte le scritture contabili. Conclusivamente il Collegio, in accoglimento dell'appello dichiara non dovute le sanzioni e sopratasse, confermando nel resto la decisione di primo grado. Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello del contribuente e compensa le spese.